

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 821-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmati a Città del Capo il 23 maggio 1984

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro delle partecipazioni statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione con il Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni. La Convenzione corrisponde all'oggettivo interesse dei due paesi ad una ripresa dei rapporti economici, il cui significato politico è di per sè evidente, una volta che la legislazione dell'*apartheid* è alle spalle e si sta costruendo un Sud Africa nuovo.

Punti principali della Convenzione:

a) l'ambito dell'attuazione: si applica anche alla piattaforma continentale ma secondo la legislazione interna anzichè quella internazionale, non avendo il nostro Paese ratificato la relativa Convenzione di Ginevra;

b) spetta allo Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa la tassazione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima e aerea;

c) nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione è possibile dedurre le spese solo nel caso ci sia una

diretta connessione fra le spese e l'attività dell'organizzazione;

d) la tassazione definitiva dei dividendi avviene nel Paese di residenza del beneficiario ma allo Stato dove il reddito si produce compete la facoltà (nell'ipotesi in cui il percepiente ne sia il beneficiario effettivo) di un'aliquota non superiore al 10 per cento, per dividendi distribuiti a società che posseggano almeno il 25 per cento del capitale della società distributrice, ed una massima del 15 per cento negli altri casi;

e) gli interessi devono essere tassati dallo Stato di residenza del beneficiario dei redditi, mentre lo Stato dove il reddito si produce può operare una ritenuta del 10 per cento;

f) anche per le *royalties*, la tassazione definitiva avviene da parte dello Stato di residenza, con la facoltà di ritenuta dell'altro Stato del 7,5 per cento.

La Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: RIVIERA)

28 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GIORGI)

3 febbraio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara il proprio
nulla osta per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e Protocollo aggiuntivo, firmati a Città del Capo il 23 maggio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.